

Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

del 9 giugno 1998 (stato 3 maggio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr);
vista la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr),¹

decreta:

I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo

Autorità competente

Art. 1 ¹Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.

²L'Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell'economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all'acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l'art. 13 LTAgr.²

II. Compenso pecuniario

Principio

Art. 2 ¹Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l'ammontare del contributo sostitutivo.

²La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.

³Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

Calcolo

Art. 3 ¹Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente:³

Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq	Valore di reddito agricolo			
	Terreni agricoli (ct./mq)			
	<20	21-30	31-40	>41
<100	30	40	50	60
100-200	35	45	55	65
200-400	40	50	60	70
400-600	45	55	65	75
600-800	50	60	70	80
800-1000	55	65	75	85
1000-1200	60	70	80	90
>1200	65	75	85	95

²Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.

³Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile.

⁴Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.

Restituzione

Art. 4 Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d'imposizione.

¹ Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114; precedente modifica: BU 2006, 259.

² Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.

³ Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria

Art. 5⁴ Il Fondo può essere utilizzato per:

- a) l'acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;
- b) l'esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
- c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
- d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;
- e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.

III. Sussidiamento di bonifiche

Beneficiari e domande di contributo⁵

Art. 6⁶ ¹Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un'azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.

²Le domande di contributo sono da inoltrare all'Ufficio, che decide sulla concessione del contributo.⁷

Ammontare del contributo⁸

Art. 7⁹ ¹L'Ufficio stabilisce l'ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.

²Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:

fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

fr. 5.–/mq per gli altri interventi.

³Il contributo corrisponde all'85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all'art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla:

lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;

lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell'art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l'85% delle spese computabili.

Oneri e condizioni¹⁰

Art. 8¹¹ Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all'assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e l'art. 13 del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

IV...¹²

Art. 9 ...¹³

V. Disposizioni transitorie e finali¹⁴

Art. 10 I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vengono modificati d'ufficio in base all'art. 3 di quest'ultimo.

Entrata in vigore

⁴ Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

⁵ Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

⁶ Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006, 259; BU 2011, 289.

⁷ Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.

⁸ Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

⁹ Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

¹¹ Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006, 259.

¹² Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

¹³ Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.

¹⁴ Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 11 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁵

Pubblicato nel BU **1998**, 192 e 199.

¹⁵ Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.